



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Acheropita MONDERA	Consigliere relatrice
Luigi Francesco DE LEVERANO	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario

riuniti mediante collegamento telematico

nella camera di consiglio del 22 novembre 2023

VISTI gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

VISTO il Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

VISTO, in particolare, l'art. 24 e 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rispettivamente rubricati *“Razionalizzazione straordinaria delle partecipazioni”* e *“Revisione ordinaria delle partecipazioni”*;

VISTO l'art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, rubricato *“Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate”*;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* e s.m.i.;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR, recante *“Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, del d.lgs. n. 175/2016”*, e n. 22/SEZAUT/2018/INPR, recante *“Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016”*;

VISTE le deliberazioni n. 3/2023/INPR, n. 7/2023/INPR e n. 28/2023/VSG della Sezione regionale di controllo per l'Umbria;

UDITA nella odierna camera di consiglio, riunita mediante collegamento telematico, la relatrice, consigliere Acheropita Mondera;

PREMESSO

L'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* nel disciplinare le procedure di razionalizzazione periodica ordinaria delle partecipazioni, dispone che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, mentre gli Enti che non detengono alcuna partecipazione ne danno comunicazione alla Sezione regionale di controllo.

Il successivo comma 2 prevede che ove, in sede di analisi del comma 1, ricorrano determinati presupposti, gli Enti locali predispongano, *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, da trasmettere alla Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi del successivo comma 3.

Il comma 4, poi, prevede che, *“in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del Piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono”* alla Sezione di controllo della Corte dei conti.

La rilevanza delle disposizioni è confermata anche dalle sanzioni previste dal comma 7 dell'articolo 20 del TUSP, secondo cui, la mancata adozione dei provvedimenti previsti dai richiamati commi da 1 a 4 dell'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo e un massimo edittale, fermo restando l'eventuale danno rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

In vista di un compiuto assolvimento di tali adempimenti, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in coerenza con le indicazioni già rese relativamente alla revisione straordinaria (deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR), ha elaborato, in occasione della prima razionalizzazione periodica, specifiche linee di indirizzo corredate da un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti (deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR), con le quali viene sottolineata la centralità del processo di razionalizzazione delle partecipazioni e l'esigenza di una costante riflessione da parte degli Enti soci in ordine alle decisioni afferenti alle proprie partecipazioni societarie (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote, fusione, dismissione).

Nelle citate deliberazioni, la Sezione delle Autonomie, oltre a ribadire la cogenza delle disposizioni afferenti alla comunicazione degli esiti della razionalizzazione periodica in favore della struttura di monitoraggio individuata presso il Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 15 del TUSP) e delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ha evidenziato che tale obbligo non assolve a mere finalità conoscitive, ma risulta funzionale allo svolgimento di verifiche, in particolare quelle di competenza della magistratura contabile, che vanno sempre più caratterizzandosi come controlli sul *"gruppo ente locale"*.

Si deve inoltre osservare che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP, i piani di razionalizzazione sono adottati anche nel caso in cui, in sede di ricognizione delle partecipazioni ex precedente comma 1, l'Amministrazione socia rilevi *"partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali"*. È perciò necessario che in sede di ricognizione periodica delle partecipazioni vengano inclusi anche gli enti pubblici strumentali, per le conseguenti valutazioni di profili di analogia o similarità con le attività svolte da altri soggetti partecipati.

Il predetto ragionamento è peraltro coerente con le esplicite indicazioni del manuale operativo elaborato dal MEF d'intesa con la Corte dei conti, secondo cui, nel censire le proprie partecipazioni non societarie, gli enti territoriali devono indicare almeno gli organismi partecipati inseriti nel *"Gruppo Amministrazione Pubblica"*, di cui sono componenti, tra l'altro gli enti strumentali, tra i quali l'allegato 4/4 del D.lgs. n. 118/2011 comprende, *"a titolo esemplificativo"*, aziende speciali, Enti autonomi, consorzi e fondazioni.

FATTO E DIRITTO

Con deliberazione n. 3/2023/INPR la Sezione regionale di controllo per l'Umbria ha approvato il proprio programma di attività per il 2023, prevedendo, tra l'altro *“Esame dei provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottati nel 2022 dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Umbria (art. 20, d. lgs. n. 175/2016).”*

Con deliberazione n. 7/2023/INPR la Sezione ha individuato il campione di Enti locali da assoggettare al controllo, tra i quali il comune di Trevi.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 29 dicembre 2022 il comune di Trevi ha provveduto agli adempimenti dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 20 del TUSP in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. L'Ente ha riferito sia sull'attuazione, ex comma 4, delle misure previste dal piano sulla base dei dati societari al 31 dicembre 2020, sia sull'analisi dell'assetto complessivo delle società, ai sensi del comma 1, e sul conseguente piano di razionalizzazione (comma 2) con i dati aggiornati al 31 dicembre 2021.

Nello specifico per le società di seguito indicate si evidenzia quanto segue.

Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.A.

La società, partecipata al 9 per cento e con ragione sociale la lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne, è in liquidazione volontaria tramite concordato preventivo dal 24 novembre 2011. Il comune riferisce che *“la presenza di un contenzioso giudiziario”* non ha consentito la conclusione della procedura.

Valle Umbria Servizi S.p.A.

La società, partecipata con una quota pari a 3,40 per cento, svolge servizi di interesse generale per i comuni soci ai sensi dell'art. 4, comma 2, let. a) del TUSP (raccolta e smaltimento rifiuti, servizio idrico integrato, distribuzione gas naturale a mezzo reti). La partecipazione societaria non ricade in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2 del TUSP e pertanto il Comune ne ha confermato il mantenimento senza interventi.

P. Q. M.

la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

di invitare il comune di Trevi ad adottare i provvedimenti ai sensi dell'art. 20, del d.lgs. n. 175/2016, in riferimento alla situazione societaria al 31 dicembre 2021, nei seguenti termini. Per Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.A. - in liquidazione il Comune è invitato a seguire la relativa procedura al fine di giungere alla sua definitiva conclusione.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Consiglio e all'Organo di revisione contabile del Comune di Trevi;

che, a cura dell'Ente, copia della presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 22 novembre 2023.

Il Magistrato estensore
Acheropita Mondera

Il Presidente
Antonello Colosimo

Depositato il 27 novembre 2023

Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Antonella Castellani